Unione Nazionale Cooperative Italiane

ZOOM

Servizio di informazione legislativa, economica e societaria per le imprese cooperative

NUMERO 65 AGOSTO–SETTEMBRE 2015

Sommario

Finanziamenti agevolati alle cooperative sociali e ONLUS pag. 2

Agevolazioni per nuove cooperative a partecipazione giovanile o femminile pag. 5

Agricoltura sociale e cooperative pag. 7

JOB ACT: gli ultimi 4 decreti pag. 8

Bonus ricerca e sviluppo pag. 16

Bonus per erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici – School Bonus – pag. 20

Modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari – Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate pag. 21

Patent box pag. 22

Autotrasporto: aumento del Bonus per le deduzioni forfettarie delle spese non documentate pag. 26

Autotrasporto: Codice tributo credito di imposta per acquisto beni capitali pag. 26

Approfondimenti di Zoom pag. 27

Finanziamenti agevolati alle cooperative sociali e ONLUS

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2015, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 3 luglio 2015, che ha istituito **di un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalità di utilità sociale.**

Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal Decreto ministeriale le seguenti tipologie di imprese:

⇒ **Cooperative sociali** di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, anche non aventi qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e relativi consorzi, come definiti dall'art. 8 della legge predetta;

⇒ **Società cooperative** aventi **qualifica di ONLUS** ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

⇒ Imprese sociali di cui decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, costituite in forma di società.

Esclusi

Sono escluse dall'agevolazione le imprese:

A. nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva che preveda l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi (di cui all'art. 9, comma 2, lettera d, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231);

B. i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano sottoposti a misura cautelare ovvero siano stati rinviati a giudizio o condannati, con sentenza anche non definitiva, per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al libro secondo, titolo II, del codice penale. L'esclusione non opera qualora il reato sia stato depenalizzato, ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

C. che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

D. che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero e che non siano in regola con la restituzione delle somme dovute;

E. che siano controllate, ai sensi di quanto previsto all'art. 2359 del codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attività' analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

Inoltre, non possono essere agevolate le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri e le ulteriori specifiche attività escluse dal campo di applicazione dei regolamenti de minimis.

Condizioni

Le imprese indicate devono:

a) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;

b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

Segue a pag. 3

Per saperne di più sui temi trattati

www.gazzettaufficiale.it
www.mise.gov.it
www.abi.it

Finanziamenti agevolati alle cooperative sociali e ONLUS

Segue da pag. 2

c) avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale;

d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

e) essere in regime di contabilità ordinaria;

f) avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice relativa ai profili economici richiesti, e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto. Nel caso di grandi imprese, ai sensi dei regolamenti de minimis, la valutazione della capacità economico-finanziaria deve assegnare all'impresa richiedente un rating comparabile almeno a B-.

Programmi ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo delle imprese:

a. compatibili con le rispettive finalità statutarie;

b. organici e funzionali all'attività' esercitata;

c. avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del programma;

d. che presentino spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a euro 200.000 e non superiori a euro 10 milioni, fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dai regolamenti de minimis.

Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese necessarie alle finalità del programma di investimento, sostenute dall'impresa beneficiaria a partire dalla data di presentazione della domanda e relative all'acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:

a. suolo aziendale e sue sistemazioni;

b. fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni;

c. macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;

d. programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

e. brevetti, licenze e marchi;

f. formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell'impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto;

g. consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale;

h. oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;

i. spese per l'ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità;

j. spese generali inerenti allo svolgimento dell'attività d'impresa.

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse, a fronte della realizzazione dei programmi di investimento, nella forma di finanziamenti a tasso agevolato, aventi le seguenti caratteristiche:

Segue a pag. 4

Finanziamenti agevolati alle cooperative sociali e ONLUS

Segue da pag. 3

a. il tasso d'interesse da applicare al finanziamento agevolato è pari almeno allo 0,50 per cento annuo;

b. la durata del finanziamento non può essere superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento;

c. il finanziamento agevolato può essere assistito da idonea garanzia;

d. il contratto di finanziamento prevede che il rimborso avvenga secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

Erogazione delle agevolazioni e gestione del Finanziamento

Il finanziamento agevolato sarà erogato dalla Banca finanziatrice in non più di 6 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del programma, fatta salva l'eventuale erogazione in anticipazione regolata dal contratto di finanziamento.

L'erogazione per stati di avanzamento del programma e' disposta sulla base delle richieste presentate periodicamente da parte dell'impresa beneficiaria al Ministero e previa positiva istruttoria da parte di quest'ultimo delle condizioni di erogabilità'.

Alla richiesta, l'impresa beneficiaria deve allegare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese effettivamente sostenute.

L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato di avanzamento lavori non può superare il 90% delle agevolazioni concesse. Ai fini dell'erogazione a saldo del residuo 10%, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, da quella precedente, l'impresa beneficiaria trasmette al Ministero, entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma, un rapporto tecnico finale concernente il programma realizzato e la documentazione relativa alle spese complessive sostenute. Il Ministero verifica la completezza della documentazione presentata e la pertinenza delle spese al programma di investimento, dando comunicazione alla Banca finanziatrice dell'esito della valutazione effettuata.

Ai predetti fini il Ministero procederà a controlli e ispezioni a campione.

Le modalità e i criteri di concessione ed erogazione dei finanziamenti in esame saranno stabilite con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Possono assumere il ruolo di Banche finanziatrici le banche italiane o le succursali di banca estera comunitaria o extracomunitaria operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività' bancaria che abbiano aderito ad un'apposita convenzione tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

L'elenco delle banche aderenti sarà successivamente reso disponibile sui siti internet del MISE e dell'ABI.

Per saperne di più sui temi trattati

www.gazzettaufficiale.it
www.mise.gov.it
www.abi.it

Agevolazioni per nuove cooperative a partecipazione giovanile o femminile

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2015, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 140 del 30 luglio 2015. Si tratta di un regolamento contenente i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni volte a sostenere nuova imprenditorialità attraverso la creazione di micro e piccole imprese (**anche in forma cooperativa**), a prevalente o totale partecipazione **giovanile o femminile** e, a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese:

⇒ costituite in forma societaria, incluse **le società cooperative**;

⇒ la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero da donne;

⇒ costituite da non più di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

⇒ di micro e piccola dimensione, (piccola impresa: occupa meno di 50 persone, realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro; microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro).

Condizioni

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni le imprese devono:

⇒ essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel Registro delle imprese;

⇒ essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

⇒ non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di imprese già costituite alla predetta data, ovvero entro 45 giorni dalla data della comunicazione richiesta nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche che intendano costituire una nuova società.

Non sono ammesse agli aiuti le imprese controllate, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2359 del codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese necessarie alle finalità del programma di investimento sostenute dall'impresa a decorrere dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche.

Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di beni materiali e immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie:

a) suolo aziendale;

b) fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni;

c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;

d) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

Segue a pag. 6

Agevolazioni per nuove cooperative a partecipazione giovanile o femminile

Segue da pag. 5

d) brevetti, licenze e marchi;

e) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazione del progetto;

f) consulenze specialistiche.

Agevolazione

Le agevolazioni sono concesse nei limiti del regolamento de minimis e assumono la forma di un **finanziamento agevolato per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile**.

Il finanziamento agevolato è restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso.

Domande e criteri di valutazione

Le agevolazioni in esame sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

L'apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definite dal Ministero con un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, che verrà pubblicato nel sito internet del Soggetto gestore **www.invitalia.it** e in quello del Ministero **www.mise.gov.it**, ferma restando la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Con il suddetto provvedimento saranno fornite le ulteriori istruzioni necessarie ai fini della migliore attuazione dell'intervento.

Si specifica che le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Soggetto gestore, Invitalia, ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e restituisce alle imprese che ne facciano richiesta, e le cui domande non siano state soddisfatte, l'eventuale documentazione da esse inviata a loro spese.

Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese.

Le domande di agevolazione dovranno essere presentate a Invitalia, che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, all'istruttoria delle domande sulla base dei seguenti criteri valutazione:

a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione ovvero pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività prevista dal piano d'impresa;

b) capacità dell'iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo;

c) introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale;

d) potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proponente e relative strategie di marketing;

e) sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa, con particolare riferimento all'equilibrio e alla coerenza nella composizione interna delle spese ammissibili.

Per saperne di più sui temi trattati

www.gazzetta.it
www.invitalia.it
www.mise.gov.it

Agricoltura sociale e cooperative

L'agricoltura sociale è stata ridisegnata dalla recente legge n. 141/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.208 dell'8 settembre 2015.
La finalità della suddetta legge è quella di promuovere l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

Operatori

L'agricoltura sociale è esercitata da imprenditori agricoli, in forma singola o associata, e dalle **cooperative sociali con l'agricoltura come attività prevalente (se il fatturato agricolo è superiore al 30% sono considerate operatori dell'agricoltura sociale in proporzione corrispondente al fatturato agricolo).**

L'agricoltura sociale può essere svolta in **associazione con cooperative sociali**, imprese sociali, associazioni di promozione sociale. Sono possibili collaborazioni con servizi socio-sanitari ed enti pubblici competenti per territorio, attraverso politiche fra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali. Gli operatori possono costituire organizzazioni di produttori. Se l'attività è esercitata in fabbricati già esistenti nel fondo, questi mantengono il riconoscimento della ruralità.

Attività

Le attività esercitate devono essere dirette a realizzare:

- ⇒ l'inserimento di persone disabili, lavoratori svantaggiati, minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
- ⇒ prestazioni e attività sociali per le comunità locali (promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e servizi utili per la vita quotidiana);
- ⇒ prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative anche attraverso l'ausili di animali allevati e coltivazione delle piante;
- ⇒ progetti finalizzati all'educazione ambientale e culturale, alla salvaguardia della biodiversità, alla conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Requisiti

I requisiti minimi richiesti per le attività appena elencate saranno successivamente stabiliti con un apposito decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge (entro il 23 novembre 2015). Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, le Regioni adeguano le normative per il riconoscimento degli operatori del settore, prevedendo un riconoscimento provvisorio per coloro che svolgono l'attività di agricoltura sociale da almeno due anni e fissando un termine di almeno un anno per l'eventuale adeguamento ai requisiti richiesti per l'abilitazione definitiva.

Sostegno

Le Regioni possono promuovere il recupero del patrimonio edilizio ad uso degli imprenditori agricoli per attività di agricoltura sociale. La legge prevede comunque una serie di possibili interventi di sostegno: priorità per i prodotti da agricoltura sociale nelle mense scolastiche e ospedaliere, iniziative comunali, priorità nella vendita o locazione di terreni demaniali agricoli, piani regionali di sviluppo rurale.

Viene, inoltre, istituito l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, con il compito di definire le linee guida ed effettuare le attività di monitoraggio, valutazione, promozione delle attività di agricoltura sociale. Questo nuovo organismo deve essere nominato dal ministero delle Politiche Agricole, con apposito decreto.

JOB ACT: gli ultimi 4 decreti

Sono stati pubblicati, nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015, gli ultimi 4 decreti legislativi sul *Jobs Act* emanati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche. Sono di seguito riportate le sintesi delle principali novità.

Decreto legislativo di razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva

La nuova norma prevede, al fine di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, l'istituzione dell'**Ispettorato nazionale del lavoro**.

Si dispone che l'Ispettorato ha personalità di diritto pubblico, ha autonomia di bilancio e autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.

Gli organi dell'Ispettorato sono:

1) il direttore generale che ne ha la rappresentanza legale;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il collegio dei revisori.

La principale funzione dell'Ispettorato Nazionale, risiede nel coordinamento, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria.

L'Ispettorato definisce tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento e detta le linee di condotta e le direttive di carattere operativo per tutto il personale ispettivo (compreso quello in forza presso INPS e INAIL).

In supporto alla programmazione dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato, si prevede l'obbligo per l'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle Entrate di mettere a disposizione dell'Ispettorato, anche attraverso l'accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata.

Al fine di rafforzare l'azione di coordinamento con altri organi preposti alla vigilanza si prevede:

⇒ la stipula di appositi protocolli, anche con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale onde assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi;

⇒ l'obbligo per ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale di raccordarsi con l'Ispettorato.

⇒ In ragione di un progressivo accentramento di tutte le funzioni ispettive presso l'Ispettorato nazionale del Lavoro, il personale ispettivo di INPS e INAIL è inserito in un ruolo ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore e non potrà essere sostituito dagli Istituti. Pertanto, il reclutamento del personale ispettivo, dall'entrata in vigore dei decreti attuativi, sarà riservato esclusivamente all'Ispettorato del Lavoro.

Ulteriori disposizioni sono finalizzate alla semplificazione normativa in materia di ricorsi amministrativi e giudiziari riguardanti gli atti degli organi ispettivi.

Segue a pag. 9

Per saperne di più sui temi trattati

www.gazzetta.it

JOB ACT: gli ultimi 4 decreti

Segue da pag. 8

Decreto legislativo di Riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive

Si istituisce una Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), e formata dalle strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro, dall'INPS, dall'INAIL, dalle Agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione, dagli enti di formazione, da Italia Lavoro, dall'ISFOL nonché dal sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle università e dagli altri istituti di scuola secondaria di secondo grado.

L'istituzione dell'ANPAL avverrà senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Tutte le risorse necessarie al suo funzionamento saranno, infatti, trasferite dal Ministero del lavoro e dall'ISFOL, dei quali sarà effettuata una conseguente riorganizzazione. Il Ministero del lavoro fisserà linee di indirizzo triennali ed obiettivi annuali in materia di politiche attive e definirà i livelli minimi che le prestazioni devono avere su tutto il territorio nazionale. Per garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, Ministero del lavoro, Regioni e Province autonome definiranno, un Piano finalizzato all'erogazione delle politiche attive mediante l'utilizzo coordinato di fondi (nazionali, regionali e del Fondo Sociale Europeo). Allo stesso scopo il Ministero del lavoro stipulerà, con ogni Regione e con le Province autonome, una convenzione per regolare i rapporti e gli obblighi concernenti la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. Il Ministero del lavoro controllerà quindi il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale e monitorerà le politiche occupazionali. Sarà istituito un Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro, un Sistema informativo delle politiche del lavoro e il fascicolo elettronico del lavoratore. All'istituzione dell'Albo provvederà l'ANPAL; nello stesso vengono iscritte le agenzie per il lavoro e le agenzie che intendono operare nel territorio delle regioni che non abbiano istituito un proprio regime di accreditamento. L'obiettivo è quello di valorizzare le sinergie tra soggetti pubblici e privati e di rafforzare le capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il Sistema informativo e il fascicolo elettronico del lavoratore mirano ad una migliore gestione del mercato del lavoro e del monitoraggio delle prestazioni erogate. Per semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, si prevede che le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (comprese quelle relative alla gente di mare), dovranno essere effettuate in via telematica. Le informazioni del Sistema informativo rappresenteranno la base per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore, liberamente accessibile da parte degli interessati. Tutte le informazioni contenute nel Sistema informativo saranno messe a disposizione delle Regioni e delle Province. Ci sarà anche un Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale. Quanto ai Fondi interprofessionali e bilaterali che faranno anch'essi parte della Rete, l'ANPAL eserciterà la vigilanza su di essi, riferendo al Ministero del Lavoro. In vista di un più efficace inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro si prevede che il Ministero del lavoro stipuli con ogni regione e con le province autonome una convenzione per la gestione dei servizi, prevedendo, in via transitoria, che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro siano attribuiti a soggetti pubblici o privati accreditati, anche al fine di svolgere, nei confronti dei disoccupati e dei soggetti a rischio di disoccupazione, attività di orientamento, ausilio, avviamento alla formazione e accompagnamento al lavoro.

Viene definito lo stato di lavoratore disoccupato, di lavoratore dipendente che subisce una riduzione di orario (in seguito all'attivazione di una procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per integrazione salariale, contratto di solidarietà o interventi dei fondi di solidarietà) e di lavoratore a rischio di disoccupazione. Gli appartenenti a queste categorie verranno assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità e saranno convocati dai Centri per l'impiego per la stipula di un Patto di servizio personalizzato. Il Patto dovrà inoltre riportare la disponibilità del richiedente a partecipare a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva e ad accettare congrue offerte di lavoro. Per rafforzare la condizionalità delle erogazioni, la domanda di ASpI, NASpI o DIS-COLL equivarrà a dichiarazione di immediata disponibilità del lavoratore, e sarà inserita nel Sistema informativo delle politiche attive e dei servizi per l'impiego.

Segue a pag. 10

JOB ACT: gli ultimi 4 decreti

Segue da pag. 9

I beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, che non abbiano riottenuto una occupazione, saranno quindi chiamati a stipulare il Patto di servizio personalizzato.
La sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato sarà necessaria anche ai fini della concessione dell'Assegno di disoccupazione (ASDI).
I beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito che, senza giustificato motivo, non partecipano alle iniziative finalizzate a conseguirne l'inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro saranno soggetti a sanzioni che vanno dalla decurtazione, alla sospensione o decadenza dalle prestazioni.
Si prevede inoltre un Assegno di ricollocazione, a favore dei soggetti disoccupati, percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpi), la cui disoccupazione ecceda i quattro mesi.
La somma, graduata in funzione del profilo di occupabilità, sarà spendibile presso i Centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro.
L'assegno non costituirà reddito imponibile. Ancora, i lavoratori titolari di strumenti di sostegno del reddito potranno essere chiamati a svolgere attività di servizio nei confronti della collettività nel territorio del Comune di residenza.
L'utilizzo dei lavoratori in tali attività non determinerà l'instaurazione di un rapporto di lavoro. A questi lavoratori spetterà un importo mensile, pari all'assegno sociale, erogato dall'INPS.
Si riordina infine la normativa in materia di incentivi all'occupazione con la previsione dell'istituzione, presso l'ANPAL, di un Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione.
Vengono definiti i principi generali di fruizione degli incentivi al fine di garantire un'omogenea applicazione; si provvede alla razionalizzazione e al rifinanziamento di quelli finalizzati a promuovere i contratti di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale, di alta formazione e ricerca e l'alternanza scuola lavoro.

Decreto semplificazioni, altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità

Le disposizioni contenute nel decreto possono essere suddivise in tre gruppi fondamentali:

1) la semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese;
2) i rapporti di lavoro;
3) le pari opportunità.

1) Semplificazioni di procedure e adempimenti

Le principali novità vertono su 4 punti:

a) Razionalizzazione e semplificazione dell'inserimento mirato delle persone con disabilità, con l'obiettivo di superare i problemi di funzionamento che la disciplina finora vigente ha evidenziato.

Le linee caratterizzanti l'intervento riguardano:

⇒ la possibilità per i datori di lavoro privati, in linea con quanto richiesto dal Parlamento, di assumere i lavoratori con disabilità mediante la richiesta nominativa, ma non di effettuare l'assunzione diretta (potranno essere assunti solo disabili inseriti nelle apposite liste). Viene altresì introdotta la possibilità di computare nella quota di riserva i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa di una certa entità anche se non assunti tramite le procedure del collocamento mirato;

⇒ l'integrale revisione della procedura di concessione dell'incentivo per le assunzioni dei disabili, prevedendo la corresponsione diretta e immediata dell'incentivo al datore di lavoro da parte dell'INPS mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Si rafforzano gli incentivi per l'assunzione dei disabili, con una durata più lunga in caso di assunzione di persone con disabilità intellettiva e psichica.

Segue a pag. 11

Per saperne di più sui temi trattati

www.gazzettaufficiale.it

JOB ACT: gli ultimi 4 decreti

Segue da pag. 10

b) Razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoro

I principali interventi riguardano:

⇒ la tenuta, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del libro unico del lavoro in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

⇒ la previsione che tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, ivi compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, siano effettuate esclusivamente in via telematica mediante modelli semplificati;

⇒ il potenziamento della Banca dati politiche attive e passive;

⇒ l'abolizione dell'autorizzazione al lavoro all'estero e la semplificazione del collocamento della gente di mare.

c) Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Le principali modifiche riguardano:

⇒ la revisione della composizione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri;

⇒ la riduzione dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, l'introduzione di una nuova procedura di ricostituzione della Commissione e un aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite;

⇒ la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio;

⇒ lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori;

⇒ il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell'INAIL;

⇒ la trasmissione all'INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro;

⇒ la trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell'INAIL, esonerando il datore di lavoro;

⇒ l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la soppressione dell'obbligo, connessa, nelle intenzioni del legislatore, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

d) Revisione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale

I principali interventi riguardano:

⇒ la modifica alla c.d. maxisanzione per il lavoro "nero" con l'introduzione degli importi sanzionatori "per fasce", anziché legati alla singola giornata di lavoro irregolare e la reintroduzione della procedura di diffida, che consente la regolarizzazione delle violazioni accertate. La regolarizzazione è subordinata al mantenimento al lavoro del personale "in nero" per un determinato periodo di tempo;

⇒ la modifica al c.d. provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, favorendo una "immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, valorizzando gli istituti di tipo premiale";

⇒ si chiariscono le nozioni di omessa registrazione e infedele registrazione sul libro unico del lavoro e si modifica il regime delle sanzioni;

⇒ si modificano le sanzioni in materia di consegna del prospetto paga;

Segue a pag. 12

JOB ACT: gli ultimi 4 decreti

Segue da pag. 11

2) Disposizioni in materia di rapporto di lavoro

I principali interventi riguardano:

⇒ la revisione della disciplina dei controlli a distanza del lavoratore, con un intervento sull'art. 4 dello Statuto dei lavoratori per adeguare la disciplina all'evoluzione tecnologica, nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy;

⇒ la possibilità per i lavoratori di cedere, a titolo gratuito, ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, che svolgono mansioni di pari livello e categoria, i riposi e le ferie maturati, con esclusione dei giorni di riposo e di ferie minimi garantiti dalla legge, al fine di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, hanno bisogno di assistenza e cure costanti da parte dei genitori;

⇒ l'introduzione con decreto ministeriale, per i lavoratori del settore privato, di ipotesi di esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in caso di malattia, così come avviene per i lavoratori del settore pubblico;

⇒ l'introduzione di modalità semplificate per effettuare le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito istituzionale. Nessun'altra forma di effettuazione di dimissioni sarà più valida: in questo modo si assesta un colpo decisivo alla pratica delle dimissioni in bianco che ha finora colpito, in particolare, le donne lavoratrici.

3) Disposizioni in materia di pari opportunità

I principali interventi riguardano:

⇒ la revisione dell'ambito territoriale di riferimento delle consigliere di parità provinciali in vista della soppressione delle province;

⇒ la modifica della composizione e delle competenze del Comitato nazionale di parità;

⇒ la modifica delle competenze e della procedura di designazione e nomina delle consigliere, semplificando l'iter di nomina e superando le incertezze dovute alla precedente formulazione;

⇒ l'introduzione del principio secondo cui per le consigliere di parità non trova applicazione lo spoil system di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 145/2002;

⇒ la ridistribuzione fra gli enti interessati degli oneri per il sostegno alle attività delle consigliere;

⇒ l'introduzione della Conferenza nazionale delle consigliere di parità, per rafforzare e accrescere l'efficacia della loro azione, e consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. La Conferenza sostituisce la Rete delle consigliere e opera senza oneri per la finanza pubblica.

Decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Le disposizioni contenute nel decreto sono improntate a tre obiettivi:

⇒ Inclusione
⇒ Semplificazione
⇒ Razionalizzazione

Inclusione di lavoratori e imprese

Il decreto rende strutturale il nuovo sussidio di disoccupazione - NASpI a 24 mesi per sempre.
La NASpI, la nuova indennità in vigore dal 1 maggio 2015, è uno dei sussidi di disoccupazione più inclusivi d'Europa: oltre il 97% degli assicurati la ottiene, se perde il lavoro. Rispetto alle indennità precedenti (ASpI e miniASpI), il 70% dei beneficiari ottiene una prestazione che dura almeno un mese in più di prima. Inoltre, come ripetutamente affermato dal governo, il decreto introduce una salvaguardia, per il solo 2015, della durata della NASpI con riferimento ai lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali.
Il decreto mette a regime e rende strutturali (cioè finanzia per sempre) altre importanti misure di politica sociale:

Segue a pag. 13

Per saperne di più sui temi trattati

www.gazzettaufficiale.it

JOB ACT: gli ultimi 4 decreti

Segue da pag. 12

⇒ le misure di conciliazione dei tempi di cura, di vita e di lavoro (tra le quali l'estensione del congedo parentale);

⇒ l'assegno di disoccupazione (ASDI), che fornisce un reddito sino a sei mesi ai beneficiari di NASpI con figli minori o ultracinquantacinquenni che esauriscono il sussidio senza avere trovato lavoro e hanno un ISEE inferiore a 5.000 euro all'anno;

⇒ il fondo per le politiche attive del lavoro.

Infine, il decreto estende le integrazioni salariali in caso di riduzione o sospensione dell'orario di lavoro a 1.400.000 lavoratori e 150.000 datori di lavoro in precedenza esclusi da queste tutele. Questo risultato viene ottenuto estendendo la cassa integrazione agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e includendo nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.

Semplificazione e certezze per le imprese

Il decreto introduce un unico testo normativo di 47 articoli per la cassa integrazione e per i fondi di solidarietà, abrogando oltre 15 leggi e norme stratificatesi negli ultimi 70 anni, dal 1945 a oggi. Ciò costituisce una semplificazione enorme per imprese, consulenti e potenziali investitori esteri: la disciplina delle integrazioni salariali è contenuta in un unico testo.

Viene inserita nel decreto la disciplina della solidarietà espansiva, attualizzandola all'ordinamento giuridico vigente, rendendo così più agevoli eventuali interventi futuri in materia.

Con il decreto si realizza anche una maggiore certezza per le imprese e per lo Stato: si prevede che l'impresa provveda al conguaglio delle integrazioni pagate ai lavoratori o ne richieda il rimborso entro 6 mesi dalla fine del periodo di cassa integrazione.

Per quanto riguarda la Cassa integrazione ordinaria (CIGO), il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l'abolizione delle commissioni provinciali e l'autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte dell'INPS. La domanda di CIGO deve avvenire entro 15 giorni dall'avvio della riduzione o sospensione.

Per quanto riguarda la Cassa integrazione straordinaria (CIGS), sono introdotte varie semplificazioni:

Semplificazione procedure di consultazione sindacale:

⇒ all'atto della comunicazione alle associazioni sindacali, viene meno l'obbligo per l'impresa di comunicare i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione;

⇒ per quanto riguarda i criteri di scelta e rotazione, viene stabilito che la congruità dei criteri di scelta si valuta sulla coerenza con le ragioni per cui viene richiesto l'intervento;

⇒ vengono abrogate le norme sulla rotazione, complicatissime e di difficile attuazione, e le sanzioni che ne conseguivano. D'ora in poi, le sanzioni (semplificate) si applicano solo per il mancato rispetto delle modalità di rotazione concordate nell'esame congiunto.

Semplificazione procedure autorizzazione:

⇒ sarà possibile richiedere CIGS per tutto il periodo necessario (direttamente 24 mesi per riorganizzazione). Per i contratti di solidarietà (che diventano una causale di CIGS, prendendone tutte le regole), anche 36 mesi di fila in presenza di determinate condizioni (vedi oltre).

Certezza dei tempi:

la CIGS parte 30 giorni dopo la domanda (per le richieste presentate a decorrere dal 1 novembre 2015).

Semplificazione dei controlli:

⇒ un unico controllo tre mesi prima della fine del periodo di cassa.

Il decreto consente infine di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali a datori di lavoro e loro lavoratori non coperti dalla cassa integrazione. Qui gli interventi e le semplificazioni sono tali da suggerire una trattazione apposita, nella scheda al fondo.

Segue a pag. 14

JOB ACT: gli ultimi 4 decreti

Segue da pag. 13

Razionalizzazione delle integrazioni salariali

Viene prevista una revisione della durata massima complessiva delle integrazioni salariali: per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Utilizzando la CIGS per causale contratto di solidarietà tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.

Nel settore edile, la durata massima complessiva della cassa ordinaria e straordinaria è stabilito in 30 mesi per ciascuna unità produttiva, in considerazione delle specificità di tale settore che tipicamente non consentono l'utilizzo dei contratti di solidarietà.

Il decreto prevede un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese attraverso le aliquote del contributo d'uso (contributo addizionale). Viene, infatti, previsto un contributo addizionale del 9% della retribuzione persa per i periodi di cassa (cumulando CIGO, CIGS e contratti di solidarietà) sino a un anno di utilizzo nel quinquennio mobile; del 12% sino a due anni e del 15% sino a tre. Il contributo addizionale non è dovuto nei casi di eventi oggettivamente non evitabili.

A fronte di questo incremento progressivo del contributo addizionale, viene introdotta per la CIGO una riduzione generalizzata del 10% sul contributo ordinario pagato su ogni lavoratore (la CIGS è strutturalmente a carico della fiscalità generale). L'aliquota del contributo ordinario pagato da tutte le imprese indipendentemente dall'utilizzo della cassa passa quindi dall'1,90% all'1,70% della retribuzione per le imprese fino a 50 dipendenti; dal 2,20% al 2% per quelle sopra i 50; dal 5,20% al 4,70% per l'edilizia.

Viene previsto, sia per la CIGO che per la CIGS, il divieto di autorizzare l'integrazione salariale per tutte le ore lavorabili da tutti i lavoratori per tutto il periodo disponibile. In sostanza viene introdotto il divieto della cassa a zero ore per tutto il personale per tutto il periodo di cassa disponibile. Tale divieto, che per la CIGS non si applica per i primi 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto, serve anche a favorire la rotazione nella fruizione del trattamento di integrazione salariale, nonché il ricorso alla riduzione dell'orario di lavoro rispetto alla sospensione.

Per la CIGS, il decreto razionalizza la disciplina delle causali di concessione del trattamento. L'intervento straordinario di integrazione salariale può essere concesso per una delle seguenti tre causali:

1) riorganizzazione aziendale (che riassorbe le attuali causali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale), nel limite di 24 mesi in un quinquennio mobile;

1) crisi aziendale, nel limite di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione. A decorrere dal 1° gennaio 2016, non può più essere concessa la CIGS nei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa. Viene previsto tuttavia un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, che consente la possibilità di autorizzare, previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per una durata massima rispettivamente di dodici mesi nel 2016, nove nel 2017 e sei nel 2018, qualora al termine del programma di crisi aziendale l'impresa cessi l'attività produttiva, ma sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale;

Segue a pag. 15

Per saperne di più sui temi trattati

www.gazzettaufficiale.it

JOB ACT: gli ultimi 4 decreti

Segue da pag. 14

3) contratto di solidarietà, sino a 24 mesi in un quinquennio mobile, che possono diventare 36 se l'impresa non utilizza CIGO o altre causali di CIGS nel quinquennio.

Gli attuali contratti di solidarietà di tipo "A", previsti per le imprese rientranti nell'ambito di applicazione della CIGS, diventano quindi una causale di quest'ultima e ne mutuano integralmente le regole in termini di misura della prestazione e di contribuzione addizionale.

La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Viene inoltre previsto, a tutela del lavoratore, che per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

Infine, il decreto introduce meccanismi di attivazione dei beneficiari di integrazioni salariali e condizionalità delle prestazioni: nello specifico, i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali (cassa integrazione o fondi di solidarietà) per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50% dell'orario di lavoro nell'arco di un anno sono convocati dai centri per l'impiego per la stipula di un patto di servizio personalizzato.

Questo patto di servizio, come previsto dal decreto sulle politiche attive, è più leggero di quello rivolto ai disoccupati, ed è volto in primo luogo a fornire iniziative di formazione e riqualificazione, anche in concorso con le imprese e i fondi interprofessionali.

Transizione

Il decreto prevede una transizione alle nuove disposizioni. Di seguito gli aspetti più rilevanti.

Le nuove regole si applicano solo ai trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Ai trattamenti pregressi si applicano le norme previgenti, e le loro durate si computano ai fini del limite massimo di durata complessiva nel quinquennio mobile solo per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del decreto. In altri termini, nel nuovo quinquennio mobile non si computano i periodi fruiti in passato: si riparte da zero.
Quindi i nuovi limiti di durata incidono dalla fine del 2017, non prima.

Il divieto delle zero ore di CIGS per tutti per l'intero periodo autorizzato entra in vigore solo fra 2 anni (a fine 2017).

Gli accordi sindacali conclusi prima dell'entrata in vigore del decreto (anche se la cassa non è ancora stata autorizzata) restano validi anche qualora prevedano durate maggiori. I periodi fruiti dall'entrata in vigore del decreto si computano però ai fini dei nuovi limiti.

La disposizione che prevede che la domanda di CIGS debba avvenire 30 giorni prima dell'avvio della riduzione o sospensione si applica ai trattamenti straordinari di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015, così da dare modo alle imprese di adeguarsi al nuovo regime.

Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute moccupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti di durata previsti dal decreto, su domanda di una delle parti firmatarie dell'accordo, ed entro il limite di spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018, può essere autorizzata, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale per la durata e alle condizioni certificate da un'apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Bonus ricerca e sviluppo

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto del 27 maggio 2015 rende operativa la nuova disciplina sul credito d'imposta a favore delle attività di ricerca e sviluppo, introdotta dalla legge di stabilità 2015.

Si premette che la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014 - articolo 1, comma 35) ha ridisegnato la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, originariamente introdotto dall'articolo 3 del Dl 145/2013 (decreto "destinazione Italia").

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione tutte le imprese (tra le quali le cooperative), indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo per gli anni dal 2015 al 2019.

Spese ammissibili

Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

⇒ lavori sperimentali o teorici, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette

⇒ ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, a esclusione dei prototipi

⇒ acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida

⇒ produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione del beneficio, in quanto non si considerano attività di ricerca e sviluppo, le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Le spese ammissibili e, quindi, i costi di competenza rilevanti sono quelli del periodo d'imposta di riferimento direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, quali:

Segue a pag. 17

Per saperne di più sui temi trattati

www.gazzettaufficiale.it

Bonus ricerca e sviluppo

Segue da pag. 16

⇒ i costi relativi al personale altamente qualificato impiegato in attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto a un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Unesco Isced (International standard classification of education), che sia:

⇒ dipendente dell'impresa, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, con esclusione quindi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali, ovvero

⇒ in rapporto di collaborazione con l'impresa, compresi gli esercenti arti e professioni, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture dell'impresa

⇒ le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e, comunque, con un costo unitario non inferiore a 2mila euro al netto dell'Iva

⇒ spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati e con altre imprese, comprese le start-up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa (ricerca extra muros)

⇒ spese afferenti competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Viene inoltre previsto che per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e che siano prive di un collegio sindacale, sono ammissibili, entro il limite massimo di 5mila euro, anche i costi sostenuti per l'attività di certificazione contabile.

Si specifica che, con riferimento alle spese relative al personale altamente qualificato, deve essere preso in considerazione il costo effettivamente sostenuto dall'impresa per i lavoratori dipendenti o in rapporto di collaborazione in possesso dei titoli richiesti.

Tale valore consiste nell'importo della retribuzione lorda e dei contributi obbligatori (oneri previdenziali e contributi assistenziali obbligatori ex lege), in rapporto all'effettivo impiego dei lavoratori nelle attività di ricerca e sviluppo.

Ai fini dell'ammissibilità dei costi relativi alle quote di ammortamento, gli strumenti e le attrezzature di laboratorio devono essere acquisiti dall'impresa a titolo di proprietà o di utilizzo.

Se tali beni sono acquisiti mediante locazione finanziaria, alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote capitali dei canoni nel limite dell'importo deducibile ai sensi dell'articolo 102, comma 7, del Tuir, in rapporto al loro effettivo impiego nelle attività di ricerca e sviluppo.

Qualora, invece, i medesimi beni siano acquisiti dall'impresa mediante locazione non finanziaria, il valore da prendere in considerazione è rappresentato dal costo storico risultante dal relativo contratto ovvero da una specifica dichiarazione del locatore.

Infine, con riferimento ai costi connessi ai contratti di ricerca extra muros, questi ultimi devono essere stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati Ue, in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo ovvero in Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Segue a pag. 18

Bonus ricerca e sviluppo

Segue da pag. 17

⇒ i costi relativi al personale altamente qualificato impiegato in attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto a un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Unesco Isced (International standard classification of education), che sia:

⇒ dipendente dell'impresa, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, con esclusione quindi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali, ovvero

⇒ in rapporto di collaborazione con l'impresa, compresi gli esercenti arti e professioni, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture dell'impresa

⇒ le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e, comunque, con un costo unitario non inferiore a 2mila euro al netto dell'Iva

⇒ spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati e con altre imprese, comprese le start-up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa (ricerca extra muros)

⇒ spese afferenti competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Viene inoltre previsto che per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e che siano prive di un collegio sindacale, sono ammissibili, entro il limite massimo di 5mila euro, anche i costi sostenuti per l'attività di certificazione contabile.

Si specifica che, con riferimento alle spese relative al personale altamente qualificato, deve essere preso in considerazione il costo effettivamente sostenuto dall'impresa per i lavoratori dipendenti o in rapporto di collaborazione in possesso dei titoli richiesti.

Tale valore consiste nell'importo della retribuzione lorda e dei contributi obbligatori (oneri previdenziali e contributi assistenziali obbligatori ex lege), in rapporto all'effettivo impiego dei lavoratori nelle attività di ricerca e sviluppo.

Ai fini dell'ammissibilità dei costi relativi alle quote di ammortamento, gli strumenti e le attrezzature di laboratorio devono essere acquisiti dall'impresa a titolo di proprietà o di utilizzo.

Se tali beni sono acquisiti mediante locazione finanziaria, alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote capitali dei canoni nel limite dell'importo deducibile ai sensi dell'articolo 102, comma 7, del Tuir, in rapporto al loro effettivo impiego nelle attività di ricerca e sviluppo.

Qualora, invece, i medesimi beni siano acquisiti dall'impresa mediante locazione non finanziaria, il valore da prendere in considerazione è rappresentato dal costo storico risultante dal relativo contratto ovvero da una specifica dichiarazione del locatore.

Infine, con riferimento ai costi connessi ai contratti di ricerca extra muros, questi ultimi devono essere stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati Ue, in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo ovvero in Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Segue a pag. 19

Bonus ricerca e sviluppo

Segue da pag. 18

Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile delle revisione legale dei conti, nel momento in cui assumono l'incarico, sono tenuti a osservare i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del Dlgs 39/2010 (recante norme in materia di "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati") e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International federation of accountants (Ifac).

Il revisore legale o il professionista responsabile della revisione, che incorrono in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione, soggiacciono alle disposizioni relative alla responsabilità del consulente tecnico ex articolo 64 cpc.

In ogni caso, le imprese beneficiarie hanno l'obbligo di conservare, con riferimento ai costi sulla base dei quali è stato determinato il credito d'imposta, la documentazione utile a dimostrare l'ammissibilità e l'effettività degli stessi.

Il decreto in esame specifica la tipologia di documentazione da conservare in base ai diversi tipi di costo:

⇒ per quanto concerne i costi relativi al personale altamente qualificato, i fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell'attività di ricerca e sviluppo, firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ovvero dal responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo

⇒ per i costi relativi agli strumenti e alle attrezzature di laboratorio, la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa ovvero del responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo, relativa alla misura e al periodo in cui i beni sono stati utilizzati per attività di ricerca e sviluppo

⇒ per quanto riguarda i costi relativi ai contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, incluse le start up innovative, i contratti e una relazione sottoscritta da detti soggetti concernente le attività svolte nel periodo cui il costo si riferisce.

L'Agenzia delle Entrate effettua controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio, la conformità delle attività e dei costi di ricerca e sviluppo ai parametri indicati dalla normativa. Se dovesse ritenere necessarie valutazioni di carattere tecnico relative all'ammissibilità di specifiche attività o alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, può richiedere apposito parere al ministero dello Sviluppo economico.

Alla stessa Agenzia spetta anche il compito di recuperare l'importo del credito indebitamente fruito, maggiorato di interessi e sanzioni.

Cumulo

Il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo è cumulabile con il credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati di cui all'articolo 24 del Dl 83/2012, previsto a favore delle imprese che, a prescindere dalla forma giuridica, dalle dimensioni, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, hanno assunto o assumono a tempo indeterminato personale altamente qualificato da impiegare in specifiche attività di ricerca.

Monitoraggio

Al ministero dell'Economia e delle finanze, infine è attribuito il compito di eseguire, con cadenza mensile, il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta.

Bonus per erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici – School Bonus

Con la legge n.107/2015 ("riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione"), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 /07/2015 è stato istituito **un bonus fiscale per le erogazioni liberali a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione.**

L'agevolazione ("school bonus") segue le orme della disciplina dell'"art bonus" che, come è noto, riconosce un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali, effettuate esclusivamente in denaro, a favore del turismo e della cultura (vedi anche Zoom n. 63).

Il Bonus

L'articolo 1, comma 145, della legge 107/2015, prevede che per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al **65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016**.

Pertanto, tutti i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli istituti scolastici, destinate alla realizzazioni di progetti individuati dalla norma stessa, possono usufruire, limitatamente al triennio 2015-2017, di un credito di imposta, in misura differenziata a seconda dei periodi di imposta in cui vengono effettuate le erogazioni; il beneficio, infatti, spetta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate negli anni 2015 e 2016, del 50% per quelle effettuate nel 2017.

In merito all'ambito soggettivo, il bonus spetta sia alle persone fisiche che agli enti non commerciali, nonché ai titolari di reddito di impresa.

Le specifiche

Il credito di imposta, riconosciuto per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, non è cumulabile, per le medesime spese, con altre agevolazioni.

In merito alle spese agevolabili, è fissato un tetto massimo di 100mila euro per ciascun periodo di imposta.

Per quanto riguarda le modalità di utilizzo, la norma specifica che il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Ad esempio, il credito maturato nel 2015, di ammontare pari a 90, sarà utilizzabile nel 2016, nel 2017 e nel 2018, con il tetto massimo annuale di 30.

I soggetti titolari di reddito d'impresa potranno utilizzare il credito d'imposta, sempre in tre quote annuali di pari importo, in compensazione tramite modello F24 (articolo 17 del Dlgs 241-/1997).

Si prevede, inoltre, che il credito di imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ne deriva, pertanto, che lo stesso non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'Irap.

Adempimenti dei soggetti beneficiari

La disciplina fissa anche degli adempimenti a carico dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali. Questi ultimi, infatti, hanno l'obbligo di dare pubblica comunicazione dell'ammontare delle erogazioni ricevute, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle somme tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

Per saperne di più sui temi trattati

www.gazzettaufficiale.it

Modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari – Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015 interviene in merito alla conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari effettuata da un soggetto diverso dal contribuente e dal depositario delle scritture contabili ex articolo 52, comma 10, del Dpr 633/1972.

Il fatto

Il caso nasce dalla richiesta di una ditta che fornisce beni e servizi ad Aziende sanitarie locali.

Dal 2015, per la fatturazione delle varie operazioni (da svolgersi in forma necessariamente elettronica, secondo il Dm 55/2013), essa si avvale di un soggetto terzo, che ne cura i diversi passaggi, dall'emissione sino alla conservazione.

Considerato che tale soggetto non è il depositario delle scritture contabili, ma il solo "conservatore" delle fatture elettroniche, la ditta pone il dubbio se i suoi dati, nonché il luogo di conservazione, vadano comunque comunicati all'Amministrazione finanziaria, utilizzando i relativi modelli (in particolare, AA9/11 per le imprese individuali e i lavoratori autonomi, AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

Il chiarimento

Premesso che, qualunque veste, pubblica o privata, abbia il destinatario delle fatture elettroniche, esse vanno conservate nella medesima forma (elettronica), l'Agenzia delle Entrate osserva come tale procedimento, secondo l'articolo 39, comma 3, del Dpr 633/1972, deve svolgersi nel rispetto dell'apposito decreto emanato dal ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo la delega allo stesso operata all'interno del Dlgs 82/2005 ("Codice dell'amministrazione digitale" - Cad).

Il decreto in parola (Dm 17 giugno 2014), nell'aggiornare le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, ha peraltro stabilito che il contribuente deve comunicare di effettuare la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento. Obbligo da assolvere con la compilazione del rigo RS140 del modello Unico PF (ovvero dei righi RS104 e RS40, rispettivamente dei modelli Unico Sc e Unico Sp)

In caso di controlli, può esibire i documenti conservati anche per via telematica (secondo modalità da stabilirsi con provvedimenti che saranno emanati dai direttori delle competenti Agenzie fiscali), fermo restando che deve renderli leggibili e, a richiesta, disponibili su supporto cartaceo o informatico presso la propria sede ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Tuttavia, precisa l'Amministrazione, la conservazione cui tale ultima norma si riferisce (e i relativi obblighi comunicativi in caso di variazione di luoghi e soggetti coinvolti – da espletarsi a mezzo dei quadri E ed F dei citati modelli AA7/10 e AA9/11, da quest'anno AA9/12) deve necessariamente tenere conto del processo di dematerializzazione dei documenti fiscalmente rilevanti.

Dunque, se nell'era analogica, il concetto di conservazione delle scritture era, nella sostanza, coincidente con quello di deposito, ciò non è più vero oggi, quando il "conservatore" non solo può essere il contribuente in prima persona o colui che si è obbligato alla custodia quale depositario delle scritture contabili (ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del Dpr 633/1972), ma anche un terzo che cura, appunto, il solo processo di "conservazione elettronica" dei documenti fiscali.

In quest'ultima ipotesi, non sarà necessaria alcuna comunicazione, diversa da quella contenuta nel modello Unico.

Si deve considerare che, in caso di accesso, i verificatori devono essere messi in condizione di visionare e acquisire direttamente, presso la sede del contribuente, ovvero del diverso depositario delle scritture contabili, la documentazione fiscale (compresa quella che garantisce l'autenticità e integrità delle fatture), per verificarne la corretta conservazione, mentre il conservatore dovrà comunque operare secondo le prescrizioni del Cad e dei relativi decreti di attuazione (in primis, il Dpcm 3 dicembre 2013, che impone la redazione di un apposito manuale della conservazione dove descrivere compiutamente il processo adottato e identificare i soggetti coinvolti).

Si precisa che la mancata esibizione dei documenti comporterà gli effetti previsti dalla legge, quali, ad esempio, l'impossibilità di prendere in considerazione gli stessi a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa, ovvero il disconoscimento della contabilità e, in conseguenza, la ricostruzione induttiva del reddito d'impresa (rispettivamente ex articolo 52 del Dpr 633/1972 e 39 del Dpr 600/1973).

Con la risoluzione in esame, l'Agenzia delle Entrate alimenta la diffusione della fatturazione elettronica, alleggerendo il relativo procedimento rispetto ad adempimenti non strettamente necessari e unendosi sulla linea del recente Dlgs 127/2015, che vede ormai in tale modalità di fatturazione un cardine per il rilancio dei rapporti commerciali tra privati e verso la pubblica amministrazione.

Patent box

Il *patent box* il nuovo regime fiscale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo, diretto e indiretto, dei beni immateriali è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi da 37 a 45, legge 190/2014, come modificati dall'articolo 5 del decreto legge 3/2015).
Il comma 44 ha demandato a un decreto di natura non regolamentare del ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, l'adozione delle disposizioni attuative del nuovo regime.
Con l'emanazione del Dm, in corso di registrazione dalla Corte dei conti e di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si disciplina l'operatività del patent box.

Beneficiari (articolo 2)

Possono optare, per l'applicazione del regime, tutti i soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) titolari di reddito d'impresa, a condizione che esercitino attività di ricerca e sviluppo.
Si precisa, inoltre, che l'opzione può essere esercitata non solo dai titolari dei beni immateriali, ma anche dai soggetti che hanno diritto allo sfruttamento economico degli stessi.

Esclusi (articolo 3)

Sono invece espressamente escluse dall'accesso al regime le società assoggettate alle procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Durata dell'opzione e modalità di esercizio (articolo 4)

L'opzione per l'applicazione del regime patent box è efficace per **cinque periodi d'imposta**, durante i quali è irrevocabile. Al termine del periodo di durata, l'opzione è rinnovabile. Con tale previsione si mira a conferire carattere di stabilità al regime agevolato.
In merito alle modalità di esercizio dell'opzione, per i primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, essa è comunicata all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità, che dovranno essere indicate da un apposito provvedimento del direttore della stessa Agenzia.
Per i periodi d'imposta successivi, invece, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta a decorrere dal quale il contribuente fruisce del regime agevolato.

Operazioni straordinarie (articolo 5)

In caso di fusione, scissione o conferimento di azienda, il soggetto avente causa subentra nell'esercizio dell'opzione precedentemente esercitata dal dante causa, anche in relazione al sostenimento dei costi rilevanti ai fini della determinazione della quota di reddito agevolabile.
Questo per garantire continuità all'applicazione del beneficio fiscale anche nel caso di vicende che determinano un mutamento organizzativo soggettivo dell'impresa.

Definizione di bene immateriale (articolo 6)

Si stabilisce che l'opzione riguarda i redditi derivanti dall'utilizzo di:

- ⇒ software protetto da copyright;
- ⇒ brevetti industriali, siano essi concessi o in corso di concessione;
- ⇒ marchi d'impresa (compresi i marchi collettivi), siano essi registrati o in corso di registrazione;
- ⇒ disegni e modelli giuridicamente tutelabili;
- ⇒ informazioni aziendali e di esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.

Segue a pag. 23

Per saperne di più sui temi trattati

www.gazzettaufficiale.it

Patent box

Segue da pag. 22

Ai fini della definizione delle varie tipologie di beni immateriali suindicati e della determinazione dei requisiti per la loro esistenza e protezione, si fa riferimento alle norme nazionali ed europee, nonché alle disposizioni di trattati e convenzioni internazionali sottoscritti in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione.

Inoltre, qualora due o più beni immateriali appartenenti a un medesimo soggetto siano collegati tra loro da un vincolo di complementarietà in forza del quale la finalizzazione di un processo produttivo sia subordinata al loro uso congiunto e inscindibile, essi, ai fini dell'applicazione del regime agevolato, devono essere considerati alla stregua di un solo bene immateriale.

Tipologie di utilizzo agevolabili (articolo 7)

Per l'applicazione del regime patent box, i beni immateriali devono essere oggetto delle tipologie di utilizzo espressamente indicate:

⇒ concessione in uso del diritto all'utilizzo dei beni immateriali (in tal caso, il reddito agevolabile è rappresentato dai relativi canoni, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti, a essi connessi);

⇒ uso diretto, per tale intendendosi l'utilizzo dei beni nell'ambito di qualsiasi attività che i diritti sugli stessi riservano al titolare (in tal caso, è necessario determinare per ciascun bene immateriale oggetto dell'opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito d'impresa o la perdita).

Si precisa che l'opzione ha a oggetto anche le somme ottenute a titolo di risarcimento o di restituzione per responsabilità contrattuale o extracontrattuale derivante rispettivamente da inadempimento dei contratti aventi a oggetto i beni immateriali agevolabili e da violazione dei diritti sugli stessi.

Definizione di attività di ricerca e sviluppo (articolo 8)

Si fornisce una definizione puntuale e dettagliata delle attività di attività di ricerca e sviluppo rilevanti ai fini del regime in esame, stabilendo innanzitutto che esse devono essere finalizzate alla produzione, allo sviluppo, al mantenimento e all'accrescimento del valore dei beni immateriali.

Infatti, rientrano nell'ambito delle attività di R&S:

⇒ la ricerca fondamentale;

⇒ la ricerca applicata;

⇒ lo sviluppo sperimentale e competitivo;

⇒ il design;

⇒ l'ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright;

⇒ le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi anche finalizzati all'adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l'ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo e la protezione degli stessi;

⇒ le attività di presentazione, comunicazione e promozione in grado di accrescere il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi.

Determinazione della quota di reddito agevolabile (articolo 9)

Il comma 42 dell'articolo 1 della legge 190/2014, stabilisce che "la quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale ed i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene".

L'articolo 9 del Dm, innanzitutto, chiarisce che tale quota deve essere determinata per ciascun bene immateriale, quindi definisce in maniera puntuale gli elementi del suindicato rapporto.
I costi da indicare al numeratore sono quelli relativi alle attività di ricerca e sviluppo poste in essere (comma 2):

Segue a pag. 24

Per saperne di più sui temi trattati

www.gazzettaufficiale.it

Patent box

Segue da pag. 23

⇒ direttamente dai soggetti beneficiari

⇒ da università o enti di ricerca e organismi equiparati

⇒ da società, anche start up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

L'importo di tali costi è incrementato:

⇒ dei costi relativi alle attività di R&S derivanti da operazioni infragruppo, per la quota costituita dal riaddebito di costi sostenuti dalle società del gruppo nei confronti di soggetti terzi

⇒ dei costi relativi alle attività di R&S sostenuti dal soggetto beneficiario nell'ambito di un accordo per la ripartizione dei costi come definito dal provvedimento 29 settembre 2010 dell'Agenzia delle Entrate (relativo alla disciplina degli oneri documentali in materia di transfer pricing), almeno fino a concorrenza dei proventi rappresentati dal riaddebito dei costi, di cui al comma 2, ai soggetti partecipanti all'accordo.

Al denominatore del rapporto vanno indicati i costi di cui ai precedenti punti aumentati:

1) dei costi derivanti da operazioni infragruppo, sostenuti per lo sviluppo, il mantenimento e l'accrescimento del bene immateriale

2) del costo di acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene immateriale sostenuto nel periodo d'imposta.

Per la determinazione del rapporto, inoltre, non assumono alcuna rilevanza gli interessi passivi, le spese relative agli immobili e qualsiasi costo non direttamente riconducibile a uno specifico bene immateriale.

La quota di reddito agevolabile è data dal prodotto tra il reddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali e il rapporto dei costi, e non concorre a formare il reddito d'impresa del soggetto beneficiario per il 50% del relativo ammontare.

Tuttavia, per i primi due periodi d'imposta di efficacia del regime (2015 e 2016), la percentuale di esclusione è rispettivamente del 30 e del 40 per cento.

Pertanto, solo a partire dal 2017 troverà applicazione la regola generale del 50 per cento.

Reinvestimento del corrispettivo da cessione di beni immateriali (articolo 10)

Si stabilisce la detassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali prevista dal comma 40 dell'articolo 1 della legge 190/2014.

In particolare, viene ribadito che tali plusvalenze sono escluse dal reddito complessivo a condizione che almeno il 90% del loro ammontare sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è stata posta in essere la cessione, in attività finalizzate allo sviluppo, mantenimento o accrescimento di altri beni immateriali, poste in essere direttamente dai soggetti beneficiari, ovvero, sulla base di appositi contratti di ricerca, da università o enti di ricerca e organismi equiparati, da società, anche start up innovative, diverse da quelle facenti parte del gruppo societario o, infine, da società, anche start up innovative, facenti parte del gruppo.

In caso di mancato reinvestimento del corrispettivo, il reddito del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui si verifica la cessione, deve essere aumentato dell'importo della plusvalenza.

Tracciabilità delle spese e dei redditi (articolo 11)

Per garantire la corretta applicazione del regime patent box, è necessaria la sussistenza di un diretto collegamento tra le attività di ricerca e sviluppo e i beni immateriali, nonché tra questi ultimi e il reddito agevolabile dagli stessi derivante.

Segue a pag. 25

Patent box

Segue da pag. 24

Tale collegamento deve risultare da un adeguato sistema di rilevazione contabile ed extracontabile. Pertanto, i soggetti, che intendono beneficiare del regime patent box, devono implementare, all'interno della propria organizzazione, un sistema di tracciabilità delle spese e dei redditi idoneo ad assicurare la dimostrazione del richiesto collegamento.

Ruling (articolo 12)

La disciplina del patent box prevede l'attivazione di una procedura di ruling internazionale ex articolo 8, Dl 269/2003, finalizzata alla stipula di un accordo preventivo tra contribuente e Amministrazione finanziaria, in due distinte ipotesi:

1) in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili, il ricorso allo strumento del ruling internazionale è obbligatorio. In altri termini, il contribuente, che utilizza direttamente i beni immateriali e che intende accedere al regime patent box, deve concludere un accordo preventivo in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate volto alla determinazione del contributo economico apportato dai beni immateriali alla produzione del reddito complessivo

2) il ricorso alla procedura di ruling è invece facoltativo nel caso di redditi (anche derivanti da una plusvalenza) realizzati nell'ambito di operazioni infragruppo.

In entrambi i casi in cui la quota di reddito agevolabile è determinata sulla base di un accordo preventivo tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate, il comma 3 dell'articolo 4 del Dm stabilisce che l'opzione per il regime agevolato ha efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza di ruling.

Nelle more della sottoscrizione dell'accordo, il contribuente determina il reddito d'impresa secondo le regole ordinarie.

Tuttavia, per consentire l'accesso al beneficio fin dal periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza di ruling, l'eccedenza d'imposta o la maggiore perdita, relative ai periodi d'imposta compresi tra la data di presentazione dell'istanza e la data di stipula dell'accordo, possono essere esposte nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sottoscrizione dell'accordo medesimo.

Infine, è previsto che le micro, piccole e medie imprese (come definite dalla raccomandazione della Commissione della Comunità europea 20-03/361/Ce) possono avvalersi di criteri di determinazione semplificati del contributo economico dei beni immateriali alla produzione del reddito, sulla base di apposite modalità che saranno previste, nel rispetto del principio comunitario del contenimento degli oneri amministrativi, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

In ogni caso, tali imprese devono essere in grado di monitorare il nesso tra i costi e il reddito, fornendone dimostrazione all'Amministrazione finanziaria.

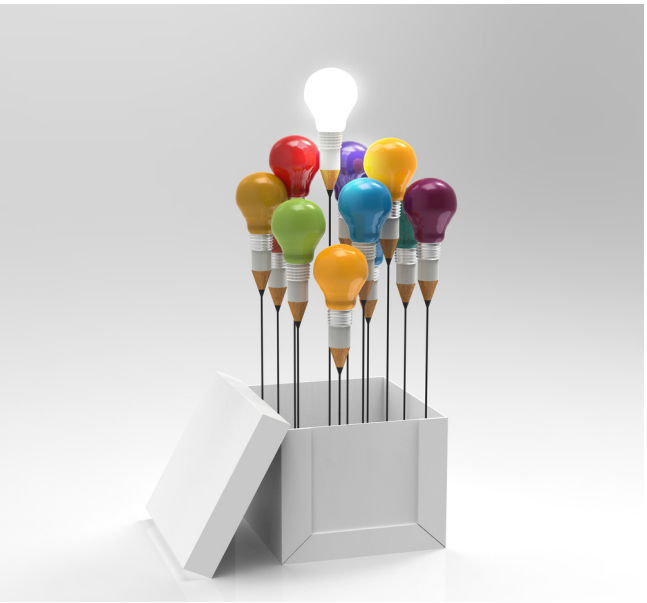

Per saperne di più sui temi trattati

www.gazzettaufficiale.it

Autotrasporto: aumento del Bonus per le deduzioni forfettarie delle spese non documentate

Sono state aumentate le deduzioni forfetarie di spese non documentate (articolo 66 del Tuir) spettanti a chi esercita l'attività di autotrasporto merci. Infatti - informa un comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate - rispetto a quanto indicato nella precedente nota del 2 luglio scorso (vedi anche Zoom numero 64), il Bonus fiscale per l'anno d'imposta 2014 è stato innalzato, su disposizione del ministero dell'Economia e delle Finanze, a:

⇒ 44 euro (invece che 18), per i trasporti all'interno della regione e delle regioni confinanti. Il beneficio compete anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, in misura pari al 35% dell'importo spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti;

⇒ 73 euro (da 30 euro), per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

A monte delle modifiche, l'ampliamento degli stanziamenti diretti a tale scopo.

Confermata, invece, l'altra misura agevolativa per le imprese di autotrasporto merci, che nel 2015 possono recuperare in compensazione, fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo, le somme versate lo scorso anno come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Per fruire del bonus, nel modello F24 va indicato il codice tributo "6793".

Per saperne di più sui temi trattati www.agenziaentrate.it

Autotrasporto: Codice tributo credito di imposta per acquisto beni capitali

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 68/E del 30 luglio 2015, ha istituito il codice tributo per l'utilizzo, in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto che hanno comprato beni capitali (articolo 32-bis del decreto legge 133/2014).

Gli interessati per accedere al credito d'imposta, dovranno usare il codice "6848", denominato "Credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali – art. 32-bis, comma 2, del D.L. n. 133/2014".
Nel modello F24, il numero trova posto nella sezione Erario in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno cui si riferisce il credito nel formato "AAAA".

Riepilogo approfondimenti

1. Società Cooperativa Europea - S.C.E. (*Gennaio 2008*)
2. Analisi Legge Finanziaria 2008 (*Febbraio 2008*)
3. Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. (*Marzo 2008*)
4. Disciplina degli appalti (*Aprile 2008*)
5. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (*Maggio 2008*)
6. Manovra d'estate (*Agosto - Settembre 2008*)
7. Impresa Sociale (*Ottobre 2008*)
8. Modifiche alla disciplina civilistica delle S.P.A. (*Novembre 2008*)
9. Decreto "Anticrisi" (*Dicembre 2008*)
10. Analisi Legge Finanziaria 2009 (*Gennaio 2009*)
11. Analisi D.L. "Milleproroghe" e D.L. 23 ottobre 2008 n. 162 (*Gennaio 2009*)
12. Analisi Decreto "Anticrisi" coordinato con la L. di conversione 2/2009 (*Febbraio 2009*)
13. Analisi Legge 14/09 di conversione del D.L. "Milleproroghe" (*Marzo 2009*)
14. Il sistema fiscale per le società cooperative (*Aprile 2009*)
15. Analisi Decreto "Incentivi" (*Maggio 2009*)
16. Manovra d'estate 2009- D.L. 78/09 + legge 69/09 *(Luglio 2009)*
17. Manovra d'estate 2009 - conversione in legge D.L. 78/09 *(Agosto - Settembre 2009)*
18. Collegato Sviluppo - legge 99/2009 *(Agosto - Settembre 2009)*
19. Ammortizzatori Sociali *(Ottobre 2009)*
20. Analisi Legge Finanziaria 2010 *(Dicembre 2009 - Gennaio 2010)*
21. Territorialità IVA: nuovi principi UE *(Marzo 2010)*
22. Direttiva Servizi *(Maggio 2010)*
23. La disciplina degli appalti 2 *(Maggio 2010)*
24. Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica *(Giugno 2010)*

1. Analisi conversione in legge del Decreto Incentivi 2010 *(Giugno 2010)*
2. Analisi Conversione in legge 122/2010 del DL 31 maggio 2010, n. 78 (*Agosto - Settembre 2010*)
3. Autotrasporto: modifiche al codice della strada ed altre novità (*Agosto - Settembre 2010*)
4. Collegato Lavoro - Legge 4 novembre 2010, n. 183 (*22 Novembre 2010*)
5. Riepilogo incentivi all'assunzione ed all'imprenditorialità *(2 Dicembre 2010)*
6. Decreto Milleproroghe 2011 *(Gennaio 2011)*

Riepilogo approfondimenti

31. Legge di stabilità 2011 *(Gennaio 2011)*

32. Legge di conversione Decreto Milleproroghe *(15 Marzo 2011)*

33. Decreto Sviluppo (Giugno 2011)

34. Legge di stabilità 2011 (Agosto 2011)

35. Conversione in legge del decreto Sviluppo 2011 (Agosto 2011)

36. Analisi della Manovra "Estiva" 2011 (Settembre 2011)

37. Testo Unico Apprendistato (Ottobre 2011)

38. Statuto delle Imprese (Novembre 2011)

39. Legge di stabilità 2012 + Manovra Salva Italia (Dicembre - Gennaio 2012)

40. Analisi Decreto "Liberalizzazioni" - Conversione in legge (Marzo - Aprile 2012)

41. Analisi Decreto "Sviluppo e Semplificazione" - Conversione in legge (Maggio 2012)

42. decreto "Semplificazioni fiscali e tributarie" - Conversione in legge (Giugno 2012)

43. Analisi Decreto Sviluppo 2012 (Luglio 2012)

44. Riforma del mercato del lavoro (Luglio 2012)

45. Conversione in Legge Decreto Sviluppo 2012 (Settembre 2012)

46. Analisi Decreto Sviluppo bis (Novembre 2012)

47. Analisi di Conversione in Legge del Decreto Sviluppo bis (Gennaio 2013)

48. Analisi Legge di Stabilità 2013 (Gennaio 2013)

49. Analisi Decreto Occupazione e IVA (Luglio 2013)

50. Conversione in Legge del Decreto Occupazione e IVA (Settembre 2013)

51. Analisi Legge di Stabilità 2014

52. Analisi Legge di Stabilità 2015